



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 maggio 2004 (18.05)
(OR. DE)**

9608/04

**COPEN 66
EJN 32
EUROJUST 43**

NOTA DI TRASMISSIONE

di:	Dieter BÖHMDORFER, Ministro federale della giustizia della Repubblica d'Austria
in data:	11 maggio 2004
a:	Charles ELSÉN, Direttore generale della DG H, Segretariato generale del Consiglio

Oggetto:	Mandato d'arresto europeo Notifiche e dichiarazioni della Repubblica d'Austria
----------	---

Egregio Direttore generale,

mi prego di allegarLe le notifiche e dichiarazioni della Repubblica d'Austria conformemente alla decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Il 25 marzo 2004 il Consiglio nazionale austriaco ha votato la legge federale sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'Unione europea. Siccome il Consiglio federale ha deciso, il 16 aprile 2004, di non fare opposizione al riguardo, la legge federale - con la quale il mandato d'arresto europeo è introdotto in Austria - **entra in vigore il 1° maggio 2004**.

Formula di cortesia.

(f.to) Dieter BÖHMDORFER

A partire dal 1° maggio 2004 l'Austria applica la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18 luglio 2002, pag. 1) nei rapporti con gli Stati membri che hanno già recepito il mandato d'arresto europeo.

L'Austria rimanda alla dichiarazione relativa all'articolo 32 della decisione quadro fatta all'atto dell'adozione.

Articolo 6, paragrafo 3 della decisione quadro

Competente autorità giudiziaria emittente

I tribunali (*Landesgericht*) e le procure circondariali (*Bezirksgericht*) sono competenti a emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura preventiva privative della libertà.

Competente autorità giudiziaria dell'esecuzione

Il giudice istruttore del tribunale (*Landesgericht*) competente per territorio è competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo e l'attuazione della procedura di consegna. Avverso le decisioni del giudice istruttore in merito all'esecuzione del mandato d'arresto europeo è ammesso ricorso dinanzi alla corte d'appello (*Oberlandesgericht*) competente.

Articolo 7, paragrafo 1 della decisione quadro

Il Ministero federale della giustizia e il Ministero federale dell'interno, (Direzione generale di pubblica sicurezza, Ufficio federale di polizia giudiziaria) sono le autorità centrali designate per assistere le autorità giudiziarie competenti.

Indirizzi:

Bundesministerium für Justiz (Ministero federale della giustizia)
Abteilung IV 1 (Divisione IV 1)
Museumstraße 7
1070 Wien
Austria

Tel: +43-1-52 1 52-0
Fax: +43-1-52 1 52-2500
e-mail: kzl.F@bmj.gv.at

Bundesministerium für Inneres (Ministero federale dell'interno)
Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit (Direzione generale di pubblica sicurezza)
Bundeskriminalamt - SIRENE Österreich (Ufficio federale di polizia giudiziaria - SIRENE Austria)
Josef Holaubek Platz 1
1090 Wien
Austria

Tel: +43-1-24836-85280
Fax: +43-1-315 28 54
e-mail: bmi-ii-bk-spoc@bmi.gv.at

Articolo 8, paragrafo 2 della decisione quadro

La Repubblica d'Austria accetta il mandato d'arresto europeo redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato emittente se questo accetta in lingua tedesca il mandato d'arresto europeo emesso da un giudice austriaco.

Articolo 25, paragrafo 2 della decisione quadro

Il Ministro federale della giustizia è l'autorità che decide, previa richiesta in tal senso, in merito al transito attraverso il territorio della Repubblica d'Austria di una persona diretta in altro Stato membro. Esso è quindi competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa.

Articolo 27, paragrafo 1 della decisione quadro

L'Austria dichiara che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
